

Art. 13

9007-2022

ORIGINALE



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIACOMO TRAVAGLINO

Presidente

Risarcimento danni
da rottura di
sgabello

LUGI ALESSANDRO SCARANO Consigliere - Rel.

CHIARA GRAZIOSI

Consigliere

FRANCESCA FIECCONI

Consigliere

EMILIO IANNELLO

Consigliere

Ud. 02/12/2021 CC
Cron. 3007
R.G.N. 32005/2019

ORDINANZA

sul ricorso 32005/2019 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliata in
(omissis) presso lo studio dell'avvocato
rappresenta e difende

(omissis)
(omissis) che la

-ricorrente -

contro

(omissis)

- intimati -

nonché contro

2021
3007

(omissis) elettivamente domiciliata in (omissis)
presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato (omissis)

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 691/2019 della CORTE D'APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata il 14/8/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/12/2021
dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14/8/2019 la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha respinto il gravame interposto dalla società (omissis) in relazione alla pronunzia Trib. Reggio Calabria 6/2/2017, di parziale accoglimento della domanda dalla medesima originariamente proposta unitariamente al sig.

(omissis) nei confronti della società ((omissis), della società (omissis) s.r.l. e della società (omissis) (rispettivamente produttrice dello sgabello, produttrice del pistone e commercializzatrice del prodotto finito) di risarcimento dei danni lamentati dal (omissis) all'esito di caduta nel proprio studio per la rottura dello sgabello, acquistato il (omissis) presso (omissis) di (omissis) , destinato a corredare una scrivania dell'ambulatorio, nel mentre era intento ad eseguire una prestazione medica, nell'occasione rimanendo danneggiata anche l'apparecchiatura ecografica (la cui riparazione era costata euro 27.192,00), asseritamente riportando danni fisici (ernia inguinale, stiramento, trauma contusivo dorso lombare guaribile in dieci giorni).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società (omissis) s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società (omissis) (già (omissis)) s.r.l., che ha presentato anche memoria.

Gi altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo la ricorrente denuncia <<violazione o falsa ed erronea applicazione>> degli artt. 2727, 2729 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il 2° motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente pone a base delle proprie censure atti e documenti del giudizio di merito [in particolare, la CTU tecnica, la CTU medico-legale, il <<verbale del 12.2.2005 redatto alla presenza dei rappresentanti della (omissis) e della (omissis)), la <<missiva dell'11.2.2005 inviata alla (omissis),>>, la <<CTU medica di parte>>, il <<certificato medico del 5.2.2005 a firma dr. (omissis) >>, la <<allegata fattura n. 14 del 10/05/2005 emessa da (omissis) nei confronti dello studio (omissis) (prodotta al fascicolo di primo grado)>>] senza invero debitamente riportarle -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- nel ricorso né fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,

6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intelleggibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/8/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E' al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n.

13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Non può per altro verso sottacersi nemmeno che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta infatti soddisfatto allorquando come nella specie/vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) atti e documenti del giudizio di merito (nel caso, la sentenza impugnata, l'atto di appello), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con l'eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 13/9/2019, n. 22856; Cass., 10/4/2019, n. 9989. E già Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicché il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l'intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698) il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

La soluzione di fare rinvio per la sommaria esposizione del fatto all'impugnata sentenza e all'atto di appello in ogni caso non esime la ricorrente dall'osservanza del requisito a pena di inammissibilità richiesto ex art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. (v., da ultimo, Cass., 5/5/2021, n. 11717; Cass., 13/9/2019, n. 22856; Cass., 10/4/2019, n. 9989), nel caso - come detto- non osservato.

Va sotto altro profilo sottolineato che l'odierna ricorrente denuncia (3° motivo) altresì la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. senza invero osservare i criteri da questa Corte al riguardo rispettivamente enunziati (v. Cass., 10/6/2016, n. 11892; Cass. n. 16598 del 2016; Cass., Sez. Un., n. 20687 del 2020).

Emerge a tale stregua evidente come l'odierna ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie (in particolare delle deposizioni dei testi (omissis)), laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito,

al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

Attese le ragioni della decisione, va altresì disposta, ricorrendone i presupposti, la condanna -irrogabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza quale sanzione (autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, 1° e 2° co., c.p.c., e con queste cumulabile) di carattere pubblicistico [volta a salvaguardare finalità correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa, e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c. realizzata attraverso un vero e proprio abuso dello strumento processuale, con un'utilizzazione del potere, di per sé legittimo, di promuovere la lite in concreto volta a realizzare fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte]- della ricorrente al pagamento della somma equitativamente liquidata in dispositivo ex art. 96, 3° co. c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 13/9/2018, n. 22405, nonché, da ultimo, Cass., 2/4/2019, n. 9064; Cass., 28/8/2019, n. 21759; Cass., 20/4/2020, n. 7954; Cass., 3/11/2020, n. 24258; Cass., 13/12/2021, n. 39442), non essendo al riguardo richiesta né la domanda di parte né la prova del danno, né il riscontro dell'elemento

soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì meramente di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di <<abuso del processo>> (cfr. Cass., 13/12/2021, n. 39442; Cass., 3/11/2020, n. 24258; Cass., 27/2/2019, n. 5725; Cass., Sez. Un., 13/9/2018, n. 22405; Cass., Sez. Un., 20/4/2018, n. 9912).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, nonché al pagamento di euro 7.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c., in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modificata dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'eventuale ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, 2/12/2021

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 21 MAR 2022

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA